

*Gli argomenti umani*

Collana di studi linguistici e retorici  
fondata da Bice Mortara Garavelli  
e diretta da Bice Mortara Garavelli, Angela Ferrari,  
Francesca Geymonat, Federica Venier

*Volume pubblicato con il sostegno dell'Università di Basilea*

I volumi pubblicati nella Collana sono sottoposti a un processo di *peer review*  
che ne attesta la validità scientifica

L'ITALIANO  
DEI TESTI COSTITUZIONALI

INDAGINI LINGUISTICHE E TESTUALI  
TRA SVIZZERA E ITALIA

*a cura di*

ANGELA FERRARI, LETIZIA LALA, FILIPPO PECORARI



Edizioni dell'Orso  
Alessandria

© 2022

Copyright by Edizioni dell'Orso s.r.l.  
via Rattazzi, 47 15121 Alessandria  
tel. 0131.252349 fax 0131.257567  
e-mail: [info@ediorso.it](mailto:info@ediorso.it)  
<http://www.ediorso.it>

Grafica della copertina a cura di PAOLO FERRERO  
([pferrero64@gmail.com](mailto:pferrero64@gmail.com))

Realizzazione editoriale e informatica di FRANCESCA CATTINA  
([francesca.cattina@gmail.com](mailto:francesca.cattina@gmail.com))

*È vietata la riproduzione, anche parziale, non autorizzata, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche a uso interno e didattico. L'illecito sarà penalmente perseguibile a norma dell'art. 171 della Legge n. 633 del 22.04.41*

ISSN 2611-6022

ISBN 978-88-3613-232-4

# Indice

Angela Ferrari/Letizia Lala/Filippo Pecorari, PREMESSA IX

## STUDI

Angela Ferrari  
Costituzione italiana e Costituzione svizzera a confronto,  
tra morfologia, sintassi e testualità 3

Letizia Lala  
Gli elementi extra-nucleari nella Costituzione svizzera 21

Letizia Lala  
La periferia della frase nella Costituzione svizzera  
e nella Costituzione italiana: un confronto 51

Benedetta Rosi  
La sintassi della Costituzione svizzera tra tedesco e italiano 67

Annarita Felici  
*Dovere e potere* nelle Costituzioni svizzera e italiana 83

Filippo Pecorari  
I contenuti impliciti nei testi massimamente espliciti:  
un'analisi della Costituzione italiana 103

Filippo Pecorari  
L'implicito e le sue funzioni nella Costituzione svizzera  
in lingua italiana: quali specificità rispetto alla Costituzione italiana? 135

Luigi Spagnolo  
*Lavoratori e lavoro*: l'implicito nelle varianti redazionali  
della Costituzione repubblicana 161

Terry Marengo Referenti e gerarchie tematiche nella Costituzione italiana e nella Costituzione federale della Confederazione Svizzera in lingua italiana	179
Giovanni Piantanida Strutture logiche e intrecci argomentativi nella Costituzione italiana e nella Costituzione federale svizzera in lingua italiana	201
Daria Evangelista Tra iussione e suazione: configurazioni retoriche della Costituzione italiana e svizzera in lingua italiana	227
Anna-Maria De Cesare La codifica dei referenti umani nella Costituzione federale Svizzera. Una valutazione in chiave di genere	245
Giovanni Rovere Annotazioni metodologiche sulla comprensibilità del lessico costituzionale italiano	271
Elisa Corino La Costituzione italiana, è ancora un testo facile?	293
Luca Cignetti Leggere la legge. Leggibilità e comprensibilità della Costituzione svizzera in lingua italiana	319
Angela Ferrari Dalla Costituzione svizzera in lingua italiana del 1874 a quella del 1999. Per una sistemazione delle variazioni linguistiche	333
Jean-Luc Egger «Distrazione di segni interpretivi»: intorno ad alcuni illeciti minori della Costituzione federale del 1874	361
Jean-Luc Egger/Daria Evangelista La Costituzione scomparsa: alcuni cambiamenti concettuali e lessicali nella riforma del 1999	377
Angela Ferrari/Giovanni Piantanida La revisione della Costituzione federale svizzera tra argomentazione e stile commatico	397

## NOTE

Sergio Lubello Sul nome <i>Costituzione</i>	417
Giovanni Bruno Alcune curiosità intorno alla versione italiana della Costituzione federale svizzera	425
Filippo Pecorari Osservazioni linguistiche e testuali sul preambolo della Costituzione federale svizzera	435
Letizia Lala Il connettivo <i>nonché</i> nella Costituzione svizzera: note su un uso reiterato	447
Giulia Tonani Il punto e virgola nella Costituzione svizzera in lingua italiana	463
Daria Evangelista Concetti metaforici e significati figurati nel linguaggio costituzionale italiano e svizzero	471
Anna-Maria De Cesare Sdoppiamenti nelle carte costituzionali: tra italiano federale e cantonale	483
Riccardo Gualdo Paesaggio e ambiente nelle costituzioni italiana e svizzera	499
Angela Ferrari Le riprese anaforiche nella Costituzione ticinese e nella Costituzione grigionese	507

Luigi Spagnolo

LAVORATORI E LAVORO:  
*L'IMPLICITO NELLE VARIANTI REDAZIONALI  
DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA*

In questa sede intendo soffermarmi sulle problematiche testuali poste dalla stesura della definizione con cui si apre la nostra carta costituzionale: «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro». L'ampio dibattito da parte dei membri dell'Assemblea costituente<sup>1</sup> ruota intorno a una serie di presupposizioni di natura squisitamente politica, non riducibili a mere questioni giurisprudenziali.

Nella discussione preliminare su quello che diventerà il primo comma del primo articolo, avviata nell'autunno del 1946, emerse un problema legato alla dicitura proposta da Palmiro Togliatti, poi esclusa dal progetto approvato dalla Commissione, «Repubblica democratica di lavoratori»<sup>2</sup>, a sua volta legata alla tradizione rivoluzionaria spagnola, come recita il primo articolo della Costituzione repubblicana del 1931: «España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo». Nella traduzione togliattiana viene espunto il complemento di specificazione, *de toda clase*.

Ancora il 14 marzo 1947, in assemblea plenaria (seduta pomeridiana), Concetto Marchesi rivendicava la formula:

Ricordate, onorevoli colleghi, le magnanime parole che un francese, il marchese Melchior de Vogüé, scriveva allora nel 1889, allorché un pellegrinaggio francese di quattromila operai venne al cospetto di Leone XIII. «Mi pareva, egli scriveva, che fossero entrati allora per la prima volta in San Pietro i rappresentanti del nuovo potere sociale, i nuovi pretendenti all'impero, i soggetti

---

<sup>1</sup> Per ulteriori approfondimenti relativi alla genesi della carta costituzionale, anche di natura bibliografica, rinvio a Spagnolo (2012), da cui riprendo le sigle per i vari organi parlamentari. La maggior parte dei resoconti stenografici dell'Assemblea Costituente è disponibile in rete, al seguente indirizzo: <http://legislature.camera.it>.

<sup>2</sup> Togliatti «propone che, in coerenza con gli articoli approvati in tema di lavoro, alle parole: «repubblica democratica» si aggiunga “di lavoratori”. Fa presente che, per evitare equivoci, l'aggiunta potrà anche essere ampliata in: “lavoratori del braccio e della mente”» (CC, I Sc, 28/11/1946 p. 427). Quest'ultima locuzione gode di numerose attestazioni nella stampa italiana del primo quarto del XX secolo, in particolare nella pubblicistica di area marxista.



del potere, entrati, come una volta gli antichi imperatori Carlo Magno, Oddone e Barbarossa, per ricevere dal Pontefice la consacrazione e la investitura»<sup>3</sup>. E la riceveranno, onorevoli colleghi democristiani, la riceveranno mercé l'opera dei vostri migliori, la consacrazione e la investitura, i lavoratori dell'Italia e del mondo. Soggetti del potere, i lavoratori. Appunto: e ha ragione l'onorevole Togliatti quando propone di scrivere nel primo articolo della Costituzione quelle due semplici e grandi parole, che non sono parole comuniste, che potrebbero e dovrebbero essere parole piene di profondo sentimento cattolico: Repubblica di lavoratori. Sì, Repubblica democratica di lavoratori; sarà questo il nuovo grande titolo di nobiltà che noi potremo dare al popolo italiano. (AC, 14/3/1947, sed. pom., p. 2104)

Ma facciamo un passo indietro. Il 18 ottobre 1946 la prima Sottocommissione aveva discusso la proposta di Giorgio La Pira (DC): «Il lavoro è il fondamento di tutta la struttura sociale e la sua partecipazione adeguata negli organismi economici sociali e politici è condizione del loro carattere democratico». Si considerino le obiezioni di Togliatti:

premessi che egli era del parere che si dovesse porre al principio della Costituzione la definizione: «Lo Stato italiano è una Repubblica di lavoratori», dichiara che, se a prima vista era rimasto soddisfatto della formulazione dell'onorevole La Pira, in seguito ad una analisi più attenta è sorta nel suo animo qualche perplessità, nel senso che gli sembra di trovarsi di fronte non ad una affermazione politica di volontà del legislatore, ma quasi ad una constatazione di fatto. In sostanza, il lavoro, come tale, in qualsiasi società, anche capitalistica, è il fondamento di tutta la struttura sociale, in quanto è il creatore dei beni economici e su di esso si fonda tutta la vita economica.

In particolare, anche la dizione: «partecipazione adeguata» gli fa nascere dei dubbi. Forse l'onorevole La Pira voleva intendere che il lavoro ha una posizione preminente; ma, non avendo osato manifestare, in una formula legislativa, fino all'ultimo il suo pensiero, ha adottato il termine: «adeguata». Questo termine invece può essere inteso in senso di minorità, parità o prevalenza, a seconda di come si intenda la funzione del lavoro. Propone, pertanto, in sostituzione della formula dell'onorevole La Pira, il seguente articolo: «Il lavoro e la sua partecipazione prevalente o decisiva negli organismi economici, sociali e politici, è il fondamento della democrazia italiana».

(CC, I Sc, 18/10/1946, pp. 263-264)

---

<sup>3</sup> Episodio che si colloca nell'ambito della gestazione dell'enciclica *Rerum novarum* (15 maggio 1891). «Tra le iniziative di carattere religioso destinate a suscitare un discreto interesse c'erano i pellegrinaggi. Anzitutto quelli a Roma, riservati ovviamente ad una ristretta cerchia di partecipanti, a causa dei costi» (Dotta 2008: 153). Éugène-Melchior de Vogüé è noto soprattutto per aver fatto conoscere in Francia la grande narrativa russa (*Le roman russe*, 1886).

Il testo approvato in sottocommissione manterrà l'astratto, meno forte, anche se pregnante per chi aveva in mente l'opposizione marxiana (*lavoro vs capitale*): «Il lavoro e la sua partecipazione concreta negli organismi economici, sociali e politici è il fondamento della democrazia italiana». Il monarchico Roberto Lucifero, eletto nel Blocco nazionale della libertà, non mancò di rilevare un'apparente contraddizione linguistica, ovviamente dalla sua prospettiva anticomunista:

Nelle discussioni avvenute in seno alla Sottocommissione, ha notato che sul termine: «lavoro», e soprattutto sul termine: «lavoratori» non si è tutti d'accordo. Sul termine: «lavoro», è stato possibile arrivare ad un punto di intesa, mediante una casistica nella quale si è chiarito che determinate attività anche contemplative, dovevano essere considerate come socialmente utili. Tale punto di intesa è però soltanto formale ed il disaccordo, che è sostanziale, ricomparirà ancora quando si dovrà interpretare la Costituzione. Ad ogni modo, se si è raggiunto l'accordo sul termine: «lavoro», il disaccordo è totale quando si parla di: «lavoratori», quasi che tale termine non venisse da «lavoro». A suo parere, per esempio, non vi è dubbio che un monaco, il quale, pure svolgendo un'attività puramente contemplativa, compie un lavoro utile per la società, sia un autentico lavoratore. Non crede però che l'onorevole Togliatti sia dello stesso avviso [...]

Tale fatto riveste una specifica importanza, in quanto la partecipazione del lavoro negli organismi economici non avviene direttamente, ma per rappresentanza attraverso il lavoratore. Ora, a suo giudizio, il dirigente di un'azienda, l'agrario o il consigliere di una società anonima, sono dei lavoratori, e, dato che attualmente la funzione capitalistica, sia pure regolamentata e controllata, continuerà a sussistere, pure la relativa attività dovrebbe essere considerata come lavorativa, nel senso che anche il capitalista è un lavoratore. Dubita, però, che questo suo modo di vedere sia condiviso da tutti e che si tenda piuttosto a stabilire una sperequazione tra i vari fattori della produzione. Ritiene invece che tutti coloro che partecipano alla produzione siano «lavoratori» (meno l'azionista puro, gli inabili e i malati), dal presidente del consiglio di amministrazione fino all'ultimo usciere della società. Stabilito il principio che tutti sono lavoratori, in quanto uomini, il lavoro, inteso come manuale, non deve considerarsi preminente sugli altri fattori della produzione. Perciò, se da qualche parte si vuole distinguere il lavoratore del capitale dal puro prestatore d'opera, dichiara di non potere essere d'accordo circa la formulazione proposta, perché approverebbe un principio contrario alla sua concezione ugualitaria, che è la base di tutto il suo credo politico.

(ivi, pp. 264-265)

A dispetto delle elucubrazioni di Lucifero, la presupposizione del sostantivo *lavoratore* affonda le radici nella storia dell'italiano: infatti, dall'antico significato («Persona di umili condizioni che presta la propria attività manuale

dietro retribuzione, ma in posizione di subordinazione e di dipendenza sociale quasi servile nei confronti di un signore o, comunque, di una persona di civili condizioni, nell'ambito della sua famiglia o della sua azienda» [*GDLI*, s.v.]), che giustifica la sinonimia con *villano* e *contadino*, si arriva senza soluzione di continuità all'accezione moderna: «Chi svolge un'attività manuale, per lo più alle dipendenze di altri (nelle società a struttura capitalistica) e specie nell'ambito di un'impresa economica o di un'azienda agricola, e con tale attività si guadagna modestamente da vivere (in contrapposto, da un lato, al benestante, al possidente, all'imprenditore, e, dall'altro lato, a chi svolge attività di natura intellettuale o un'attività economica indipendente: sotto l'influenza delle moderne ideologie democratiche e socialiste, il termine è usato, più o meno enfaticamente, in senso etico-politico fortemente positivo» (*GDLI*, s.v., § 3). E anche nel testo finale della Costituzione le occorrenze di *lavoratore/-i* sono legate ai seguenti concetti (titolo III, *Rapporti economici*): «la formazione e l'elevazione professionale» (art. 35, c. 2), «retribuzione proporzionata» (art. 36, c. 1), «riposo settimanale» e «ferie annuali retribuite» (art. 36, c. 2), parità di diritti e di retribuzione per le lavoratrici (art. 37, c. 1), il diritto alla pensione e all'assicurazione contro infortuni e malattie (art. 38, c. 2), l'esproprio di talune imprese (art. 43), il diritto «a collaborare [...] alla gestione delle aziende» (art. 46). Inoltre «l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3, c. 2) è un obiettivo da raggiungere a prescindere dalle differenze sociali.

Come si è detto, l'ultima parte della versione definitiva («L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro») discende dall'evoluzione di una proposta di La Pira: «Il lavoro è il fondamento di tutta la struttura sociale e la sua partecipazione adeguata negli organismi economici sociali e politici è condizione del loro carattere democratico». Nella seduta suddetta La Pira spiega «che in uno Stato di lavoratori, come è stato definito dall'onorevole Lucifero, il lavoro, sia manuale che spirituale, è il fondamento della struttura sociale. Tutti gli istituti elaborati nella presente Costituzione si riconnettono appunto a questo principio, da cui trae la sua legittimità la prima parte dell'articolo. Con la seconda parte, ha voluto esprimere due concetti: il primo, che il lavoro è il fondamento degli organismi economici sociali e politici; il secondo, che il lavoratore è partecipante consapevole di tutto il congegno economico sociale e politico, e quindi che la concezione che anima i suddetti organismi deve essere ispirata ai principî democratici». Nella relazione introduttiva al Progetto di Costituzione (p. 4) Meuccio Ruini difende a spada tratta questa formulazione, esplicitando il dissenso riguardo alla proposta marxista:

Bisogna [...] essere ciechi per non vedere che è oggi in corso un processo storico secondo il quale, per lo stesso sviluppo della sovranità popolare, il lavoro

si pone quale forza propulsiva e dirigente in una società che tende ad essere di liberi ed eguali. Molti della Commissione avrebbero consentito a chiamare l'Italia «repubblica di lavoratori» se queste parole non servissero in altre costituzioni a designare forme di economia che non corrispondono alla realtà italiana. Si è quindi affermato, che l'organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica ha per fondamento essenziale – con la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori – il lavoro: il lavoro di tutti, non solo manuale ma in ogni sua forma di espressione umana.

Pietro Nenni continuerà a sostenere la prima formula anche in assemblea plenaria:

Dice il progetto che la Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro. Avremmo preferito si dicesse che la Repubblica italiana è una Repubblica democratica di lavoratori. Con ciò la nuova Costituzione sarebbe in completa e perfetta armonia non soltanto con la realtà sociale del nostro Paese, ma con la realtà sociale di tutta l'Europa e di tutto il mondo. Poiché, signori, ormai all'astratto «cittadino» si sostituisce da per tutto il concreto «lavoratore», coi suoi diritti, la sua funzione, la sua missione di civiltà.  
(AC, 10/3/1947, p. 1949)

Il giorno seguente anche Togliatti non sarà da meno, ribadendo la posizione espressa durante i lavori preliminari di stesura del progetto:

Riproporremo qui che la Repubblica italiana venga denominata Repubblica italiana democratica di lavoratori, e con questo non intendiamo dare l'ostracismo a nessuno, non vogliamo escludere nessuno dall'esercizio dei diritti civili e politici, ma vogliamo affermare che la classe dirigente della Repubblica deve essere una nuova classe dirigente (*Commenti a destra*), direttamente legata alle classi lavoratrici.  
(AC, 11/3/1947, sed. pom., p. 2003)

Da destra Orazio Condorelli (Blocco nazionale della libertà) critica entrambe le proposte:

Abbiamo prima imparato e poi insegnato nelle università che gli elementi fondamentali, costitutivi dello Stato, e perciò anche della repubblica, sono tre: il popolo, il territorio, l'organizzazione giuridica. Qualcheduno aggiunge anche l'organizzazione dell'economia e del lavoro, e allora diventano quattro questi elementi fondamentali dello Stato.

Ma è chiaro che la parola «fondamento» non è stata usata in questo senso, direi, fisico, di base su cui consiste la Repubblica, ma in un senso deontologico, cioè nel senso di titolo che dà diritto a partecipare alla Repubblica. In questo senso il lavoro è stato chiamato fondamento della Repubblica: è il fonda-

to ideale, etico, giuridico. E allora se è così – ed è certo che è così, perché è chiarito dall'articolo 31 dello stesso progetto, là dove è affermato il dovere dei cittadini di partecipare all'organizzazione del Paese con una funzione che concorra allo sviluppo della società e si aggiunge che chi si sottrae a questo dovere è privato dei diritti politici – non c'è dubbio, o amici, che qui, non so se *claris verbis* o surrettiziamente, come diciamo noi giuristi, si è tentato di far rientrare dalla finestra quel che è uscito per la porta. Si voleva dire che la Repubblica italiana è la repubblica degli operai, dei contadini e degli intellettuali: si sono trovate opposizioni e si è escogitata quest'altra formula che vale perfettamente lo stesso. Ora se è stata questa la vostra intenzione, noi non possiamo essere d'accordo, e se non è stata questa la vostra intenzione, l'espressione che avete usato va modificata.

(AC, 15/3/1947, sed. pom., pp. 2162-2163)

L'azionista Leo Valiani tesse le lodi della formula nenniana e togliattiana:

La Repubblica democratica dei lavoratori ha una storia nelle lotte politiche condotte dalle organizzazioni operaie, dai movimenti popolari, dai partiti di sinistra in tutti i Paesi europei dal 1848 fino ai nostri giorni. Dovunque la democrazia abbia fatto dei progressi, dovunque il movimento dei lavoratori, ed in generale i democratici-repubblicani conseguenti, si siano affermati come una forza politica, essi hanno posto questa esigenza di caratterizzare lo Stato democratico più coerente, cioè la Repubblica che poggia sui lavoratori.

(AC, 17/3/1947, sed. pom., p. 2213)

Sarà il comunista Giorgio Amendola a riassumere compiutamente le motivazioni alla base del dissenso verso la formula marxista, sia da parte liberale sia da parte democristiana:

Le obiezioni, le critiche, e anche le esitazioni e le preoccupazioni che sono state avanzate, si possono dividere in due gruppi: quelle mosse da oratori di parte liberale e qualunquista, e che sono obiezioni di merito [...] e quelle espresse da altri colleghi di parte democristiana, che approvano il terzo capoverso, ed hanno anche presentato un emendamento per cui la Repubblica democratica dovrebbe essere «fondata sul lavoro», ma che esitano ad accettare l'emendamento da noi proposto nella forma chiara e semplice di «Repubblica democratica di lavoratori».

Dirò che le obiezioni più sostanziali, di merito che ci sono state opposte dagli oratori di parte liberale e qualunquista non mi hanno sorpreso. Non si può andare d'accordo con tutti. In certi casi, si deve anzi non andare d'accordo, quando si parte da presupposti così lontani e diversi.

Questa opposizione ci fornisce anzi la controprova della giustezza della nostra tesi, ci prova, ancora una volta, la necessità da noi avvertita che fin dal primo articolo sia espresso, in modo chiaro, semplice e popolare, e nello stesso tempo solenne e lapidario, il carattere della nuova Costituzione, il carattere che la pre-

cisa politicamente e storicamente, il carattere popolare e antifascista che essa deve avere, dopo la tragica esperienza vissuta dall'Italia nell'ultimo ventennio. Gli argomenti opposti dai colleghi liberali e qualunquisti, in sede di Commissione ed anche qui, sono tolti dal bagaglio dottrinario del vecchio liberalismo, per il quale ogni limitazione delle libertà economiche dei singoli appare anche come una limitazione delle libertà politiche, e per il quale ogni concreta specificazione storica e sociale del concetto di democrazia appare non come un arricchimento della democrazia, ma come una sua limitazione.

Com'è melanconico ricordare oggi, di fronte a queste posizioni, i propositi espressi da molti amici liberali negli anni della cospirazione, quando essi riorganizzarono nuovamente il loro partito e quando, nelle lunghe discussioni che hanno intessuto la nostra vita di cospiratori, si affannavano a precisare che il loro non era un ritorno al vecchio liberalismo, ma l'affermazione di un nuovo liberalismo che si alimentava di nuove concezioni sociali; che il liberalismo non voleva dire necessariamente liberismo, libertà politica non voleva dire libertà per i monopoli, ed il liberalismo poteva essere accompagnato da una politica di solidarietà sociale.

[...]

Oltre questo gruppo di opposizioni e di critiche, altre obiezioni ci sono mosse dai colleghi della Democrazia cristiana. Molti di questi hanno sentito con noi che ormai, di fronte all'esperienza vissuta nell'ultimo ventennio, i diritti della persona umana non possono essere garantiti soltanto sul piano politico, ma vanno garantiti anche sul piano economico e sociale. Essi quindi comprendono la necessità che il nuovo ordinamento democratico sia basato sul lavoro e riconosca i nuovi diritti del lavoro.

Tuttavia, pur partendo da queste premesse, essi esitano ad arrivare alle stesse conclusioni. E in sede di Commissione si sono pronunziati contro l'emendamento da noi proposto. Non mi sembra fondato il timore che è stato espresso, che la specificazione «di lavoratori» possa conferire un carattere classista alla Costituzione.

(AC, 20/3/1947, p. 2279)

Amendola fa riferimento all'art. 31 del Progetto di Costituzione per deponenti il sostantivo annullando ogni connotato di classe: «Ogni cittadino ha il dovere di svolgere un'attività od una funzione che concorra allo sviluppo materiale o spirituale della società, conformemente alle proprie possibilità e alla propria scelta» (c. 2).

Né da questa affermazione deriva l'obbligo, per lo Stato democratico, di separare, di distinguere completamente i lavoratori dai non lavoratori. Questo obbligo ci sarebbe stato, se fosse stata accolta una proposta avanzata in sede di Commissione dai democristiani, per cui i non lavoratori avrebbero dovuto venire esclusi dal diritto di voto. Io non mi nascondo le difficoltà pratiche che, nelle attuali condizioni economiche e sociali dell'Italia, deriverebbero da una norma simile, anche dando alla parola «lavoratori» il significato più generale

che noi le abbiamo conferito. Ma i colleghi democristiani non hanno insistito su questa loro proposta.

La scelta quindi non la fa lo Stato, ma il singolo cittadino il quale, nella sua coscienza, sente se è un lavoratore o se un parassita, se è uno che dà il suo contributo allo sviluppo sociale del suo Paese, o se vive invece da parassita sui frutti del lavoro compiuto da altri. In realtà, dalla dichiarazione possono sentirsi colpiti solo coloro che sono, direi, consapevoli di questo loro stato di parassiti, coloro che passano sapendo di non lasciare tracce della loro oziosa esistenza, quelli che per ciò stesso si escludono dalla vita della Nazione. Perché, che cosa è la vita della Nazione se non la storia di coloro che lavorano e fanno col loro lavoro, col loro ingegno, che l'Italia sia il Paese che è, col suo volto cesellato da innumeri generazioni, il Paese che noi abitiamo, con le terre lavorate e le città e i monumenti e le fabbriche, tutto frutto del lavoro e dell'ingegno italiano?

Perché dunque, amici della Democrazia cristiana, questa esitazione? Perché questa perplessità di arrivare alle conseguenze logiche, dalle premesse da cui siete pure partiti? Io vedo in questa esitazione, in questa incertezza, un altro episodio, un altro esempio, di quello che io chiamerei lo stile democristiano, il carattere della vostra azione politica, il carattere dell'azione politica di un grande partito sul quale pesano tante gravi responsabilità e dal quale dipende invece tanta parte dell'incertezza e delle difficoltà stesse in cui si travaglia la nuova democrazia italiana.

Un grande partito che afferma alla base del suo programma le aspirazioni dei lavoratori ad un profondo rinnovamento sociale, ma che, quando si tratta di passare ai fatti che queste premesse comandano, allora esita, si arresta, fa un passo avanti e poi due in dietro.

(ivi, pp. 2280-2281)

Amintore Fanfani (DC) è il primo firmatario dell'emendamento risolutivo, che così difende in assemblea plenaria, sintetizzando le varie obiezioni alle versioni precedenti:

L'articolo 1 del progetto è stato sottoposto a parecchie critiche, rivelate, del resto, dai vari emendamenti finora proposti. Sul primo comma i colleghi hanno rilevato l'ambiguità, nel momento storico attuale, della parola «democratica», donde i tentativi fatti per conto dei liberali dall'onorevole Crispo, per conto del fronte liberale dell'Uomo Qualunque dagli onorevoli Coppa e Rodinò, per conto dei vari partiti di sinistra dagli onorevoli Basso, Gullo e Togliatti, di accrescere la qualifica «democratica» o in senso parlamentare con qualche aggiunta specificata o, diciamo così, in senso lato laburista, con la qualifica di Repubblica democratica dei lavoratori.

In definitiva si rimprovera alla semplice dizione dell'articolo 1 del progetto di Costituzione di fermarsi ad un'accezione generica e primitiva della democrazia, e si tenta di accrescerla con gli aggiornamenti di recenti conquiste democratiche. Al secondo comma dell'articolo 1 si rimprovera il senso puramente



esplicativo che sembra renderlo un po' fuori posto in quel luogo. Ciò è tanto vero che il democristiano Clerici, in un emendamento poi ritirato, e il liberale Crispo lo posponevano alla materia trattata nel terzo comma, relativo alla sovranità.

[...] In conclusione, i colleghi che hanno presentato gli emendamenti e anche gli altri colleghi che in circostanze diverse hanno toccato la materia di questo articolo del progetto, sostengono che l'articolo 1 non è omogeneo, non è proprio, non è sufficientemente sintetico. Tale sarebbe potuto divenire ove il primo comma avesse esaurito in una breve definizione della Repubblica l'enunciato di tutti i caratteri acquisiti dallo Stato dopo le rivoluzioni susseguites dal 1789 in poi, aggiungendo anche quei caratteri che nelle più recenti rivoluzioni e nelle aspirazioni attuali dei popoli una Repubblica veramente democratica deve acquistare.

[...] Per raggiungere la perfezione occorrerebbe trovare una formula capace di immettere la sostanza del secondo comma già nel primo comma del primo articolo del progetto.

Queste considerazioni hanno spinto il collega Tosato e me ad una duplice operazione: contrarre i primi due comma in un unico comma e avvicinare, rendendo omogeneo tutto l'articolo, la materia del primo a quella dell'attuale terzo comma.

Così è nato il nostro testo, accettato anche da altri colleghi di gruppi differenti dal nostro, testo che dice: «L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro» [...] Dicendo che la Repubblica è fondata sul lavoro, si esclude che essa possa fondarsi sul privilegio, sulla nobiltà ereditaria, sulla fatica altrui e si afferma invece che essa si fonda sul dovere, che è anche diritto ad un tempo per ogni uomo, di trovare nel suo sforzo libero la sua capacità di essere e di contribuire al bene della comunità nazionale. Quindi, niente pura esaltazione della fatica muscolare, come superficialmente si potrebbe immaginare, del puro sforzo fisico; ma affermazione del dovere d'ogni uomo di essere quello che ciascuno può, in proporzione dei talenti naturali, sicché la massima espansione di questa comunità popolare potrà essere raggiunta solo quando ogni uomo avrà realizzato, nella pienezza del suo essere, il massimo contributo alla prosperità comune.

(AC, 22/3/1947, pp. 2368-2369)

Illuminante, ai fini della presente analisi, è il discorso di Meuccio Ruini, presidente della Commissione per la Costituzione:

Onorevoli colleghi, coloro che hanno trovato che tutto il nostro progetto è un compromesso debbono constatare che qui il compromesso non c'è. Qui si tratta di tendenze che si sono delineate; io ne riferirò fedelmente come un notaio e voi potrete e dovrete scegliere. Mi è caro affermare che, prima delle divergenze, vi è stata un'idea ed una volontà comune: è necessario in una Carta costituzionale stabilire fin da principio che, oltre alla democrazia puramente politica, base di un nostro periodo glorioso di civiltà costituzionale, si deve oggi



realizzare una democrazia sociale ed economica. Questo è il dato caratteristico che colorisce una nuova fase di storia. Nel testo della Commissione sul primo articolo sono ribaditi due concetti: della sovranità popolare, che è l'eredità del principio democratico come è giunto a noi; e la nuova aggiunta dell'elemento «lavoro». Si dice che è concetto indefinito. Ma vi sono altre nozioni fondamentali nelle Costituzioni che possono essere tacciate di indefinitezza. Pensate che cosa si soleva dire nel 1789 degli «immortali principî»; eppure hanno avuto una portata effettiva e concreta.

La Commissione è stata quasi unanimemente concorde nella necessità di accentuare questo aspetto nuovo della democrazia, che tiene conto dell'avanzarsi delle forze del lavoro. Vi è stato un dissenso, un nobile dissenso, manifestato con molta lealtà dall'onorevole collega Fabbri, nostro prezioso collaboratore in altre questioni. Egli non accoglie la nuova orientazione democratica; e vuol parlare di cittadini invece che di lavoratori. È chiaro il contrasto col senso della Commissione, che quindi non può accogliere il suo emendamento.

Altro è delle proposte che sono state avanzate da varie parti, che sono, direi quasi, coloriture e sfumature di un concetto comune.

Quanto alla proposta dell'onorevole Caroleo che parla di solidarietà del lavoro, a noi sembra che, mentre la solidarietà rientra nella stessa affermazione del lavoro, d'altro lato diminuisce il carattere e il significato che vogliamo darle.

Si presentano a voi, onorevoli colleghi, tre formule, fra le quali dovrete scegliere: prima, Repubblica di «lavoratori»; seconda, «fondata sul lavoro»; terza – presentata ora dall'onorevole La Malfa – «fondata sui diritti di libertà e del lavoro».

Io, ripeto, farò il notaio. «Repubblica di lavoratori»: chi ha sostenuto tale espressione, le ha dato un significato larghissimo ed umano, comprendendovi ogni sorta di lavoro, non soltanto manuale, salariato, ma anche intellettuale, di professionisti; e taluno ha aggiunto, perfino, lavoro dell'imprenditore, in quanto è lavoratore qualificato che organizza la produzione, senza privilegi e senza parassitismi. La parola «lavoratore» perde così – riferisco il pensiero di chi sostiene la prima tesi – il carattere classista; come del resto risulta dalla definizione del lavoro che dà l'articolo 3, parlando del dovere del lavoro, e dalle modifiche che la Commissione proporrà agli articoli 36 e 43, in modo che la stessa parola non sia adoperata in un senso più ristretto. Si è detto: lasciate che il significato di «lavoratore» si slarghi ed acquisti un valore aclassista che potrà raccogliere molte correnti. Anche l'onorevole Russo Perez propone che si dica «lavoratori del braccio e della mente». Non si comprende come gli imprenditori ed i lavoratori della mente abbiano interesse a ricusare il nome di lavoratori. Questa è prima formula, di cui vi ho riassunto le origini e la portata. La seconda formula – dell'emendamento Fanfani – si preoccupa che, malgrado ogni diversa intenzione, la dizione «lavoratori» possa far sorgere qualche equivoco, qualche impressione ristretta ed essere interpretata anche fuori d'Italia come un accostamento del nostro regime economico a forme che sorsero, come gestione di operai e di contadini, a base classista e collettivista. Il fondamento del lavoro, nel pensiero dell'onorevole Fanfani e degli altri firmatari della proposta, è sufficiente a caratterizzare il nuovo aspetto della democrazia, non

soltanto politico, ma anche economico e sociale a cui, anche in questa seconda formula, si vuol rendere l'omaggio più sincero.

Ultima proposta, presentata ora, è quella dell'onorevole La Malfa. Egli ha detto: noi accogliamo in pieno il significato che si deve dare nella nuova Costituzione ad una democrazia basata sul lavoro; desideriamo aggiungere l'elemento «libertà», non perché contraddica, ma perché completi ed equilibri; riunisca il passato e l'avvenire; e stabilisca i due piloni, sui quali si deve edificare la nuova civiltà.

Ho finito il mio compito di notaio. Avete davanti a voi queste tre espressioni; potete scegliere.

(ivi, pp. 2375-2376)

In realtà, la proposta di Fanfani risale a un emendamento di Aldo Moro<sup>4</sup>, non sottoposto a votazione nella fase di stesura del Progetto di Costituzione, in risposta alla formula marxista. Lo statista democristiano

osserva che tutti concordano sulla necessità della specificazione «Repubblica democratica», ma non ci si può nascondere che l'indicazione proposta dall'onorevole Togliatti potrebbe apparire alla pubblica opinione come una affermazione di una particolare ideologia, di uno speciale partito.

Domanda perciò all'onorevole Togliatti se egli accetterebbe una definizione più oggettiva della Repubblica, aggiungendo alla formula dell'onorevole Cevolotto [*Lo Stato italiano è una repubblica democratica*] le parole: «fondata sul lavoro e sulla solidarietà sociale». Potrebbe poi seguire – come ha già proposto – un capoverso riprodotto l'articolo già approvato dalla Sottocommissione in materia di rapporti economici.

(CC, I Sc, 28/11/1946, pp. 429-430)

Dal canto suo Togliatti esclude un'interpretazione classista del sintagma, il che però depotenzia il sostantivo *lavoratori*: «Né può intendersi [...] che si vogliano escludere dalla vita del Paese certe categorie di cittadini, perché negli articoli successivi viene specificato in che senso è inteso il dovere del lavoro» (ivi). Degna di nota la convergenza tra Moro e Togliatti su questo punto, messa in luce da De Siero (1979: 201):

C'è, anzi, da ricordare il significativo episodio del dibattito sulla proposta di Togliatti di parlare di «Repubblica democratica dei lavoratori», nel quale Moro dissociandosi dai colleghi democristiani vota a favore dell'emendamento (che

---

<sup>4</sup> Bisogna ricordare che Moro «fu l'oratore ufficiale per la DC sui principi fondamentali» e che «volle fossero inseriti (prima) e raggruppati insieme (poi) gli articoli 1, 6 e 7 del progetto, che diverranno gli articoli 1-3» (Mastrogregori 2016: 330, n. 105). Tali articoli erano «unitariamente confluenti per definire il carattere storico della Repubblica italiana» (De Siero 1979: 203).

non viene accolto). In realtà Moro appare pienamente consapevole delle preoccupazioni di ordine politico che possono essere suscitate da questa espressione e chiede a Togliatti [*di approvare l'emendamento già citato*]; dinanzi peraltro al diniego di Togliatti ed alla garanzia da parte di Marchesi che non può essere «dubbio per nessuno che non si tratta di una repubblica socialista, ma di una repubblica fondata su quei principi che la Sottocommissione stessa ha già approvato», vota a favore dell'emendamento Togliatti.

Sul piano della linguistica testuale il dibattito costituente si chiarisce alla luce del concetto di *presupposizione pragmatica* (Stalnaker 1973), così riassunto da Sbisà (2007: 41-42):

Al centro della teoria della presupposizione pragmatica sta il parlante. È il parlante che dice, che crede, che esprime credenze, che attribuisce credenze agli altri partecipanti. La presupposizione pragmatica, in quanto assunto condiviso, non ha neppure bisogno di essere associata a un enunciato che la presupponga: si può presupporre qualcosa tacitamente, come quando, per esempio, in uno scambio di battute su un episodio politico recente si danno per scontate molte cose sullo Stato in cui si è svolto e sulle sue istituzioni. Tutte le cose che sappiamo e non diciamo, il non detto (quando sia noto e condiviso), possono costituire presupposizioni pragmatiche nel senso di Stalnaker. A volte, certo, si verifica l'associazione di presupposizioni a enunciati che contengono determinati «attivatori» di presupposizione (frasi scisse, descrizioni definite, verbi di cambiamento di stato, termini iterativi, e via dicendo): Stalnaker allora dice che l'enunciato pone dei requisiti di presupposizione, cioè sarà appropriato soltanto se i partecipanti condividono le presupposizioni la cui attivazione è richiesta. Ammette così che almeno parte delle presupposizioni pragmatiche in una conversazione data, quelle associate a requisiti di presupposizione, risultano indicate linguisticamente, il che avvicina, ma solo un poco, i due campi della presupposizione cosiddetta «semantica» [...] e della presupposizione pragmatica.

Peraltro non basta fermarsi al significato dei sostantivi *lavoratore* e *lavoro* per sciogliere i nodi della discussione sull'art. 1, che contiene una definizione ambigua sul versante delle intenzioni: a un enunciato performativo, a carattere thetico, si aggiunge un complemento (*di lavoratori*) o una relativa implicita (*fondata sul lavoro* [*< Il lavoro è il fondamento ecc.*]), entrambi con valore deontico<sup>5</sup>; e, se è vero che l'atto costituente realizza una Repubblica democratica, lo stesso non si può dire del lavoro, che non è organizzato su basi democratiche in una società capitalista (e nemmeno nell'*ancien régime*). Già Togliatti, nell'intervento relativo alla proposta di

<sup>5</sup> Vd. Spagnolo (2012: 32-33), con gli opportuni riferimenti bibliografici.

La Pira, aveva colto la presupposizione alternativa insita nella metafora architettonica<sup>6</sup>, puramente descrittiva e banalizzante: «il lavoro, come tale, in qualsiasi società, anche capitalistica, è il fondamento di tutta la struttura sociale, in quanto è il creatore dei beni economici e su di esso si fonda tutta la vita economica». Non a caso, nella rappresentazione grafica più scolastica dell'organizzazione sociale (si pensi all'antico Egitto), la base della piramide è costituita dagli schiavi. La categoria austiniana degli *abusi* potrebbe includere questo comma ibrido, che consiste in una definizione conclusa da una mera constatazione o da una promessa non realizzata: «nei casi Γ, noi parliamo del nostro atto infelice come di un atto “ostentato” o “vacuo” piuttosto che “preteso” o “vuoto”, e come di un atto non completato, o non consumato, piuttosto che nullo o senza effetto» (Austin 2019, *Lezione II. Condizioni per la felicità dei performativi*).

Ma proviamo a riformulare le principali varianti redazionali (inclusi gli emendamenti non approvati nei vari passaggi istituzionali) in base a prospettive antitetiche, quella marxista (M) e quella liberale (L), evidenziando le presupposizioni:

C1 (CC, I Sc, 18/10/1946, p. 266) – Il lavoro e la sua partecipazione concreta negli organismi economici sociali e politici è il fondamento della democrazia italiana.

[M: “I lavoratori salariati devono avere parte attiva nelle nuove istituzioni repubblicane e nelle fabbriche” (<Finora i lavoratori salariati non hanno avuto parte attiva nelle istituzioni italiane>). L: “La democrazia italiana si fonda sul lavoro di tutte le classi, al quale si deve dare degna rappresentanza nelle istituzioni repubblicane e negli organismi economici” (<I lavoratori sono tutti sullo stesso piano, dai salariati agli autonomi, compresi gli imprenditori>)]

C2 (CC, I Sc, 28/11/1946, p. 432) – Lo Stato italiano è una Repubblica democratica. Essa ha per suo fondamento il lavoro e la partecipazione concreta di tutti i lavoratori all'organizzazione economica, sociale e politica del Paese.

C3 (CR, in CC, 22/1/1947, p. 138) – L'Italia è Repubblica democratica [...] Il lavoro è l'essenziale fondamento dell'organizzazione politica economica e sociale della Repubblica italiana.

[M: “I lavoratori (salariati?) sono fondamentali per l'organizzazione dell'Italia repubblicana”. L: “La nuova Repubblica è fondata sul lavoro di tutti”]

---

<sup>6</sup> La Pira chiosa: «Come i muri maestri di una casa poggiano sulle fondamenta, così la struttura sociale della democrazia italiana poggia sul fondamento del lavoro» (CC, I Sc, 18/10/1946, p. 265).

C4 (CC, 24/1/1947, p. 163) – L'Italia è Repubblica democratica. Essa ha per fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

C5 (Pr, art. 1, cc. 1-2) – L'Italia è una Repubblica democratica. || La Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

C-Amendola (AC, 22/3/1947, p. 2366) – L'Italia è una Repubblica democratica di lavoratori.

[M: "L'Italia è una democrazia repubblicana gestita dai lavoratori (salariati?)". L: "L'Italia è una Repubblica democratica di tutti i lavoratori"]

C-La Malfa (ivi, p. 2373) – L'Italia è una Repubblica democratica fondata sui diritti di libertà e sui diritti del lavoro.

[L: "Alla base dell'ordinamento repubblicano ci sono sia i diritti della tradizione liberale sia quelli della tradizione socialista" (<Esiste un conflitto, che va ricomposto, fra i diritti di libertà e i diritti del lavoro>)]

C6 (ivi, p. 2381 [Fanfani]) – L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.

[M: "L'Italia è una democrazia repubblicana costruita e gestita dai lavoratori (salariati?), a differenza delle finte democrazie liberali". L: "L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro di tutti"]

C7 (CR; CF; O) – L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

[L: "L'Italia è una Repubblica democratica, che è fondata sul lavoro di tutti"]

L'aggiunta della virgola da parte del Comitato di redazione impedisce di intendere la relativa implicita in modo restrittivo, quindi in senso comunista. Tali modifiche successive alla votazione non sono rare nella Costituzione del 1948 (vd. Spagnolo 2012, *passim*).

Paradossalmente, La Malfa critica l'emendamento Fanfani con lo stesso ragionamento con cui Togliatti aveva criticato la formula di La Pira: «Da un punto di vista costituzionale vuol dire assai poco: introduce questo concetto del lavoro, ma l'introduce con una genericità che si presta a molti equivoci. Il giorno in cui votassimo questa dizione, e potremmo votarla tutti quanti, non avremmo detto molto. Ciascuno, votandola potrebbe riempirla del contenuto ideologico e politico che gli è più proprio» (AC, 22/3/1947, p. 2373).

Il passaggio sulla «partecipazione effettiva di tutti i lavoratori» sarà spostato all'art. 3 (secondo comma), con un notevole riassetto dei *Principi fondamentali*: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Nella precedente formulazione si trattava di un potere, più o meno definito, riconosciuto alla classe lavoratrice, mentre nel testo finale ci si riferisce alla rimozione di un impedimento. Su questo punto si registra un dissenso tra socialisti e comunisti, come si evince dal discorso di Lelio Basso:

Credo che la trasposizione dall'articolo 1 all'articolo 7, anche se questo dovesse diventare successivamente 3, sia una diminuzione del significato di questo concetto di partecipazione effettiva dei lavoratori, in cui noi ravvisiamo veramente il solo concetto nuovo che sia affermato come il fondamento della Repubblica democratica italiana.

Ciò che contraddistingue una nuova democrazia, che non sia semplicemente formale, ma che intenda realmente fare appello a tutte le forze del lavoro, pensiamo che sia appunto questa affermazione d'una partecipazione effettiva e non soltanto nominale, di fatto e non soltanto di diritto, alla organizzazione politica, sociale ed economica del Paese.

Pensiamo che inserire questa dichiarazione nell'articolo 1 abbia veramente un significato fondamentale, nel senso che si afferma che, se questa partecipazione non si realizza e nella misura in cui non si realizza, non si realizza neppure la democrazia; ossia l'articolo 1 resta un puro *flatus vocis*.

Questo è il significato del nostro emendamento all'articolo 1.

Trasferito all'articolo 3, riteniamo che questo concetto perda la sua efficacia; epperò insistiamo nel votarlo in sede di articolo 1.

(AC, 22/3/1947, sed. pom., pp. 2382-2383)

Di parere contrario il comunista Renzo Laconi, che addirittura rovescia il ragionamento, anche se pare una riedizione della volpe esopiana privata dell'uva, dopo la vittoria democristiana sull'art. 1:

Ultima modificazione di qualche rilievo che noi proponiamo è quella che comporta lo spostamento del principio di un'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, sociale ed economica dell'Italia, dall'articolo primo, dov'era inserito, a questo terzo articolo. Noi abbiamo già motivato questo spostamento allorché si trattava di omettere questa particolare formulazione nell'articolo primo; ma non è forse inutile precisare qui il valore che ha per noi tale spostamento. Invece che ammettere questa effettiva partecipazione come una realtà di fatto, come una conquista già raggiunta, noi riteniamo che essa debba risultare qui attraverso un'argomentazione e che debba essere posta tra quei compiti della Repubblica che, pur non corrispondendo a situazioni attuali o immediatamente realizzabili, sono però nelle prospettive della sua azione politica, di tutto un rinnovamento istituzionale e politico della vita sociale ed economica del nostro Paese.

Per tutte queste ragioni noi presentiamo questo emendamento così formulato. La sua collocazione nell'articolo 3 tende a porlo in un particolare rilievo e ad affermare, tra i principi fondamentali della democrazia italiana, quello che

la Repubblica indirizza tutta la sua azione politica verso l'attuazione di quei diritti di libertà e di eguaglianza che furono affermati nel secolo scorso, ma non poterono, per le perduranti disuguaglianze sociali trovare una piena ed effettiva attuazione.

(AC, 24/3/1947, sed. pom., pp. 2421-2422)

La presupposizione pragmatica, secondo Stalnaker (1973: 450), è «an attitude of accepting something to be true»; lo schema di Vallauri/Masia (2014: 168) assegna a tale forma di implicito un punteggio elevato, 7 (4 per responsabilità, 3 per contenuto). Nella contesa politica tale apertura di credito è spesso vincolata all'ideologia di riferimento, per cui nei testi costituzionali le dichiarazioni di principio sono un'arma a doppio taglio (o più spesso una lama spuntata), benché siano imprescindibili, proprio come gli 'aretonimi'<sup>7</sup>, «sia per fondare un'etica collettiva sia per comunicare lo spirito costituente ai futuri legislatori» (Spagnolo 2012: 29). Giustamente Pecorari (in questo volume) pone l'accento sulle «espressioni semanticamente vaghe», o meglio «clausole generali», «quelle espressioni valutative la cui interpretazione dipende in maniera decisiva da un giudizio di carattere etico-sociale, potenzialmente diverso a seconda dei presupposti da cui parte l'interprete».

Sul versante della giurisprudenza costituzionale si è già detto (Spagnolo 2012: 33) dell'impatto limitato dell'art. 1 nel diritto del lavoro; si aggiunga che il testo del Progetto trasposto all'art. 3 è citato solo in 19 pronunce, nell'arco di settant'anni (1960-2019), anche se per i giudici del lavoro resta una disposizione irrinunciabile. Tuttavia, verso la fine di questo primo quarto di secolo, si può convenire su un punto: la crisi del «principio lavorista» procede di pari passo con la crisi della forza sociale che lo incarnava storicamente e giustificava l'acceso dibattito qui riassunto. «La classe operaia facendosi banditrice di tale finalità [*far prevalere le forze del lavoro sulle altre*] è venuta ad assumere la veste di classe generale, perché rivolta alla tutela di interessi trascendenti quelli più immediatamente suoi propri, ponendosi cioè come centro di attrazione degli altri aggregati sociali solidali alle sue stesse esigenze: così da fare apparire indissociabili fra loro il valore del lavoro e la categoria dei lavoratori» (Mortati 1975: 12).

---

<sup>7</sup> Per un elenco dei nomi designanti ideali e valori costituzionali cfr. l'indice di Spagnolo (2012).

---

*Bibliografia*

- Austin, John L. (2019), *Come fare cose con le parole*, a cura di Carlo Penco e Marina Sbisà, Bologna, Marietti [ed. digitale].
- De Siervo, Ugo (1979), *Il contributo di Aldo Moro alla formazione della costituzione repubblicana*, in «Il Politico», XLIV, 2, pp. 193-224.
- Dotta, Giovenale (2008), *Chiesa e mondo del lavoro in età liberale. L'Unione Operaia Cattolica di Torino (1871-1923)*, Torino, Effatà.
- Lombardi Vallauri, Edoardo/Masia, Viviana (2014), *Implicitness impact: Measuring texts*, in «Journal of Pragmatics», LXI, pp. 161-184.
- Mastrogregori, Massimo (2016), *Moro*, Roma, Salerno Editrice.
- Mortati, Costantino (1975), *Art. 1*, in Branca, Giuseppe (a c. di), *Commentario alla Costituzione. Principi Fondamentali, artt. 1-12*, Bologna, Zanichelli.
- Pecorari, Filippo (in questo volume), *I contenuti impliciti nei testi massimamente espliciti: un'analisi della Costituzione italiana*, in Ferrari, Angela/Lala, Letizia/Pecorari, Filippo (a c. di), *L'italiano dei testi costituzionali. Indagini linguistiche e testuali tra Svizzera e Italia*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pp. 103-133.
- Sbisà, Marina (2007), *Detto non detto. Le forme della comunicazione implicita*, Roma-Bari, Laterza.
- Spagnolo, Luigi (2012), *L'italiano costituzionale. Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana*, Napoli, Loffredo.
- Stalnaker, Robert (1973), *Presuppositions*, in «Journal of Philosophical Logic», II, pp. 447-457.